



COMUNE DI TAVAGNACCO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO A DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI ED ADEMPIMENTI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, ALTERAZIONE, MANOMISSIONE E TRANSITO CON VEICOLI PESANTI SU STRADE, VIE PIAZZE ED AREE PUBBLICHE.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 17/11/2021

INDICE

PARTE I – NORME GENERALI

| | |
|--|---------|
| Art. 1 – Principi e ambiti di applicazione | pag. 4 |
| Art. 2 – Discipline di riferimento | pag. 5 |
| Art. 3 – Soggetti interessati | pag. 6 |
| Art. 4 – Presentazione delle domande e modulistica | pag. 6 |
| Art. 5 – Diritti di istruttoria | pag. 7 |
| Art. 6 - Importi dei depositi cauzionali, fidejussioni ed esclusioni | pag. 7 |
| Art. 7 – Svolgimento del procedimento amministrativo | pag. 8 |
| Art. 8 – Contenuti dei provvedimenti autorizzativi | pag. 10 |
| Art. 9 – Inerzia dell’Amministrazione e procedimenti semplificati | pag. 11 |
| Art. 10 - Provvedimenti successivi all’emissione degli atti | pag. 12 |
| Art. 11 - Titolarità e trasferibilità dei provvedimenti | pag. 13 |

PARTE II – NORME TECNICHE E DI COMPORTAMENTO

| | |
|--|---------|
| Art. 12 - Norme per le occupazioni di suolo pubblico | pag. 13 |
| Art. 13 - Occupazione con ponteggi, veicoli e manufatti per cantieri di lavoro | pag. 14 |
| Art. 14 – Esecuzione dei lavori e ripristini | pag. 14 |
| Art. 15 – Tagli, scavi e tubazioni | pag. 16 |
| Art. 16 – Rinterri e messa in sicurezza della traccia | pag. 18 |
| Art. 17 – Modalità di ripristino del corpo stradale manomesso | pag. 18 |
| Art. 18 - Ripristino cordionate, chiusini, caditoie e griglie | pag. 20 |
| Art. 19 - Segnaletica verticale e orizzontale | pag. 20 |
| Art. 20 – Ripristino marciapiedi | pag. 20 |
| Art. 21 – Modalità esecutive per il ripristino dei marciapiedi | pag. 21 |
| Art. 22 – Norme tecniche specifiche per ripristini su aree a verde | pag. 21 |

PARTE III – VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|--|---------|
| Art. 23 – Compiti di controllo e vigilanza | pag. 24 |
| Art. 24 – Sanzioni | pag. 24 |
| Art. 25 – Aggiornamento di norme | pag. 24 |
| Art. 26 – Entrata in vigore | pag. 24 |

APPENDICE 1:

Individuazione delle aree in cui è ammissibile il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico con procedimento semplificato – art. 9 comma 4 del Regolamento

ALLEGATI:

Modulo A1 – Domanda per autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico

Modulo A2 – Domanda per autorizzazione/concessione manomissione di suolo pubblico

Modulo A3 – Domanda per autorizzazione al transito in deroga al divieto per veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

PARTE I – NORME GENERALI

Art. 1 – Principi e ambiti di applicazione

1. Con il presente regolamento il Comune di Tavagnacco disciplina gli adempimenti e i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per le attività previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. recante il Nuovo Codice della Strada dagli artt. 7, 20, 21 e 25 ed in attuazione degli artt. 26, 27, 38 e 39 dello stesso come da disposizioni del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché al rilascio dei provvedimenti necessari per esercitare tali autorizzazioni e/o concessioni nel rispetto dell'interesse generale, della pubblica e privata incolumità, della tutela del patrimonio immobiliare pubblico e della corretta circolazione stradale. In particolare il presente regolamento disciplina e stabilisce:

a) i procedimenti amministrativi finalizzati:

a1) al rilascio di autorizzazioni o concessioni temporanee di occupazione di vie, strade, piazze, suolo pubblico e/o aree di proprietà del Comune di Tavagnacco;

a2) al rilascio di autorizzazioni o concessioni di depositi e cantieri finalizzati alla manomissione e alterazione di vie, strade, piazze, suolo o sottosuolo pubblico e/o di aree di proprietà del Comune di Tavagnacco;

a3) al rilascio di autorizzazioni al transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in deroga al divieto, ove esistente, di transito generalizzato di tali veicoli;

b) le norme di comportamento da rispettare e le norme tecniche operative con cui dovranno essere:

b1) esercitate le autorizzazioni o concessioni temporanee di occupazione di vie, strade, piazze, suolo pubblico e/o di aree di proprietà del Comune di Tavagnacco;

b2) eseguite le opere di manomissione, alterazione e ripristino di vie, strade, piazze, suolo o sottosuolo pubblico e/o di aree di proprietà del Comune di Tavagnacco relative all'esercizio delle autorizzazioni o concessioni cui al punto a2) del presente comma;

b3) esercitate le autorizzazioni al transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in deroga al divieto, ove esistente, di transito generalizzato di tali veicoli;

c) gli adempimenti e provvedimenti del Comune di Tavagnacco finalizzati alla regolamentazione e limitazione della circolazione veicolare e pedonale nelle aree interessate dall'esercizio dei provvedimenti cui i punti a1), a2) e a3) del presente comma;

d) gli importi minimi dei:

d1) diritti di istruttoria che i richiedenti devono corrispondere con la presentazione delle domande di rilascio dei provvedimenti cui ai punti a1), a2) e a3) del presente comma;

d2) depositi cauzionali che i richiedenti devono corrispondere con la presentazione delle domande dei provvedimenti cui ai punti a1), a2) e a3) del presente comma a garanzia del corretto ripristino del suolo occupato, manomesso, alterato o transitato.

2. È obbligatoria, da parte dei soggetti interessati, l'acquisizione dei provvedimenti cui ai punti a1), a2) e a3) del comma 1 prima dell'inizio delle attività ivi descritte.

3. Le norme tecniche operative per la manomissione, alterazione e ripristino del suolo pubblico contenute nel presente regolamento, fatte salve le eccezioni del comma 4, devono essere rispettate per tutti gli interventi comportanti manomissione di suolo e /o sottosuolo pubblico anche se debitamente autorizzati in applicazione di leggi, norme e o regolamenti diversi dal presente documento e ciò anche se non esplicitamente richiamate nei rispettivi atti autorizzativi.

4. Il rilascio dei provvedimenti cui ai punti a1), a2) e a3) del comma 1 non è dovuto nei seguenti casi:

a) l'occupazione di suolo pubblico è esercitata direttamente dal Comune di Tavagnacco, o da società e/o enti e/o organizzazioni comunque denominate in cui il Comune di Tavagnacco è unico socio e/o rappresentante, per fini istituzionali di competenza di detti organismi;

b) l'occupazione di suolo e la sua manomissione e/o alterazione è esercitata, all'interno dei centri abitati, da imprese in funzione di lavori e opere pubbliche da eseguire in cui il Comune di Tavagnacco è la stazione appaltante e/o in funzione di lavori e opere pubbliche in cui la stazione appaltante sono enti gestori di servizi in cui il Comune di Tavagnacco è socio, in esecuzione di un progetto approvato dagli organi competenti per tipo e funzione di lavori e opere, per i quali la deliberazione di approvazione costituisce atto equivalente alle autorizzazioni per l'occupazione di suolo e la sua manomissione e/o alterazione;

c) l'occupazione di suolo e la sua manomissione e/o alterazione è esercitata, all'esterno dei centri abitati, da imprese in funzione di lavori e opere pubbliche da eseguire in cui la stazione appaltante è individuata in un ente sovracomunale e/o in una società concessionaria di pubblici servizi in cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e/o il Comune di Tavagnacco sono soci, in esecuzione di un progetto approvato dagli organi competenti per tipo e funzione di lavori e opere, per i quali la deliberazione di approvazione costituisce atto equivalente alle autorizzazioni per l'occupazione di suolo e la sua manomissione e/o alterazione;

d) per interventi d'urgenza e/o somma urgenza di durata inferiore alle quarantotto ore strettamente necessari per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per evitare l'interruzione di pubblici servizi di primaria necessità, per evitare fughe di gas, guasti a linee elettriche, reti idriche, fognarie e telefoniche principali.

In tal caso, in applicazione dell'art. 30 comma 7 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., il soggetto gestore del servizio o altro soggetto avente titolo, deve dare comunicazione scritta al Comune indicando in proprio la segnaletica temporanea prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. e dal D.M. del 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che intende adottare durante l'intervento. In mancanza dell'indicazione della segnaletica temporanea che il soggetto intende apporre durante l'intervento, il Comune prescrive la segnalazione temporanea da apporre finalizzata alla regolazione della circolazione in funzione dell'intervento da eseguire e per tutta la sua durata;

e) in conseguenza a provvedimenti emanati dalle autorità di protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. In questo caso l'occupazione, la manomissione e l'alterazione di suolo e sottosuolo pubblico nonché il transito con veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate potranno avvenire anche in deroga alle norme di comportamento ed alle norme tecniche operative stabilite dal presente regolamento.

5. Nel presente Regolamento solo i termini brevi, quelli inferiori a giorni 15, sono indicati in giorni lavorativi.

Art. 2 – Discipline di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme contenute :

- nel D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. recante il "*Nuovo Codice della Strada*";

- nel D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. recante il "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*";

-nel D.M. infrastrutture e trasporti 10 luglio 2002, recante il "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*".

2. Si applicano inoltre, ove non diversamente disposto dal presente regolamento:

- la disciplina generale sui procedimenti amministrativi e diritto di accesso agli atti cui la Legge Regionale n. 7/2000 e s.m.i. e la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il “Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali (sindacali e dei responsabili)” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/04/2004;
- il “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2021;
- il “Regolamento di Polizia Urbana” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21/07/2021.

3. Sono fatti salvi gli adempimenti da rispettare ed i provvedimenti da acquisire prima dell’effettivo inizio dei lavori a carico dei titolari delle autorizzazioni alla manomissione o alterazione di vie, strade, piazze, suolo pubblico e/o di aree di proprietà del Comune di Tavagnacco da oltre 70 anni, qualificati ipso iure come bene culturale ai sensi dell’art. 10 comma 4 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, per i quali è richiesta l’autorizzazione ministeriale come prescritto dall’art. 21 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

4. Il titolare dei provvedimenti cui l’art. 1 comma 1 punti a1), a2), a3) deve assicurare il pieno rispetto di ogni norma vigente riferita alla località ed al tipo di intervento da eseguire, anche se non esplicitamente richiamata dal presente documento, e terrà inoltre sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare dall’esercizio delle stesse, come pure da ogni e qualsiasi protesta o molestia anche giudiziaria che per effetto del singolo provvedimento autorizzativo potesse derivare da essa.

5. Dovranno inoltre essere osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di reti acquedottistiche, reti elettriche di distribuzione e di illuminazione pubblica, impianti semaforici, di rilevamento, di videosorveglianza, reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari, elettrodotti, gasdotti compresi i singoli punti di allaccio alle utenze, fognature, nonché le norme contenute nel Regolamento Edilizio, Regolamento di Igiene, Regolamento di Polizia urbana e rurale ed ogni altro atto regolamentare comunale, qualora questi Regolamenti non siano in contrasto con la presente disciplina.

Art. 3 – Soggetti interessati

1. Le persone fisiche, imprese, ditte, associazioni, enti e/o organizzazioni comunque denominate che devono eseguire le attività descritte all’art.1 comma 1 punti a1), a2), a3) sono tenute a presentare domanda al Comune di Tavagnacco per acquisire i relativi provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla competente Area del Comune di Tavagnacco, nei termini specificati all’art. 4.

Art. 4 – Presentazione delle domande e modulistica

1. Le domande, corredate da marca da bollo dal valore legale corrente, dovranno essere redatte esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Tavagnacco cui i seguenti allegati:

- Modulo A1 – Domanda per autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico;
- Modulo A2 – Domanda per autorizzazione/concessione manomissione di suolo pubblico;
- Modulo A3 – Domanda per autorizzazione al transito in deroga al divieto per veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

2. In caso di leggi e regolamenti sopravvenuti dopo l’approvazione del presente regolamento, di disposizioni organizzative dell’organigramma comunale e modifica del soggetto concessionario all’accertamento, riscossione e incasso del Canone Unico Patrimoniale cui la Legge n. 160/2019, variazione del soggetto che esercita il servizio di tesoreria, i contenuti riportati nei moduli di domanda, qualora in contrasto con dette disposizioni e indicazioni, devono essere modificati con determinazione del responsabile della competente Area del Comune di Tavagnacco in quanto atto meramente gestionale ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera i) e dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante il “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”.

3. Le domande finalizzate all’acquisizione dei provvedimenti autorizzativi per le attività cui all’art. 1 comma 1 punti a1), a2), a3) redatte sui moduli predisposti dal Comune di Tavagnacco, devono essere corredate da tutta la documentazione tecnica, grafica ed amministrativa indicata negli stessi moduli, oltre alle ricevute di pagamento dei diritti di istruttoria come stabiliti dall’art. 5 del presente regolamento e, quando dovuto, della

ricevuta di pagamento del deposito cauzionale. Le domande devono essere trasmesse al protocollo dell'ente in uno dei seguenti modi:

- a) per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo tavagnacco@postemailcertificata.it – tale metodo di trasmissione è obbligatorio per ditte, imprese, associazioni, titolari di attività economica e produttiva;
- b) direttamente all'Ufficio Protocollo dell'ente in Piazza Indipendenza n.1, Feletto Umberto;
- c) a mezzo posta ordinaria;
- d) a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno A/R;
- e) a mezzo portale SUE/SUAP qualora attivo.

La data di presa in carico al Comune di Tavagnacco decorre:

- dalla data indicata nella ricevuta di consegna generata dal gestore della PEC in caso di trasmissione eseguita come da punto a) del presente comma;
- dalla data di apposizione del timbro di ricevuta dell'Ufficio Protocollo sulla domanda in caso di trasmissione eseguita come da punti b) e c) del presente comma;
- dalla data di avvenuta ricevuta indicata nella cartolina di ritorno della raccomandata in caso di trasmissione eseguita come da punto d) o e).

4. In caso di subentro di un nuovo soggetto interessato all'acquisizione dei provvedimenti cui l'art. 1 comma 1 punti a1), a2), a3) relativi a domande già presentate ma con procedimento non ancora concluso, il soggetto interessato al rilascio dei provvedimenti deve presentare per iscritto comunicazione di subentro alla domanda in carta semplice indicando gli estremi di protocollo di registrazione della domanda originaria, i propri dati personali o societari e dichiarazione di nulla osta al subentro resa dal soggetto richiedente originario.

Art. 5 – Diritti di istruttoria

1. Le domande di acquisizione dei provvedimenti cui l'art. 1 comma 1 punti a1), a2), a3) devono essere corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria come istituiti dal presente articolo.

2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può periodicamente aggiornare l'importo delle tariffe dei diritti di istruttoria, purché l'importo aggiornato non sia mai inferiore a quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Sono istituiti i seguenti diritti di istruttoria con le relative tariffe minime:

| | TIPO DOMANDA | TARIFFA MINIMA | MAGGIORAZIONE PER RICHIESTA EMISSIONE ATTO D'URGENZA | MAGGIORAZIONE PER RICHIESTA DI SOPRALLUOGO | RICHIESTE DI PROROGA DURATA |
|-----------|---|-----------------------|---|---|------------------------------------|
| a1 | Occupazione suolo pubblico | 15,00 Euro | 75,00 Euro | 40,00 Euro | 10,00 Euro |
| a2 | Manomissione e alterazione suolo pubblico | 15,00 Euro | 75,00 Euro | 40,00 Euro | 10,00 Euro |
| a3 | Transito in deroga al divieto di veicolo con m.a.p. > 3,5 t | 10,00 Euro | 50,00 Euro | ----- | 10,00 Euro |

4. Per le domande di voltura di provvedimenti già rilasciati i diritti di istruttoria sono pari a 10,00 Euro.

Art. 6 - Importi dei depositi cauzionali, fidejussioni ed esclusioni

1. Le domande di acquisizione dei provvedimenti cui l'art. 1 comma 1 punti a1), a2), in tutti i casi in cui è prevista manomissione o alterazione del suolo pubblico e le domande di acquisizione dei provvedimenti cui all'art. 1 comma 1 punto a3), nel caso in cui è previsto il transito del veicolo su pavimentazione finita con materiali di pregio (pietra naturale, blocchetti di porfido, cemento), devono essere corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale come calcolato dalla competente Area, in ogni caso con importo mai inferiore alle tariffe minime previste dal presente articolo.

2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può periodicamente aggiornare l'importo delle tariffe minime dei depositi cauzionali, purché l'importo aggiornato non sia mai inferiore a quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Sono istituite le seguenti tariffe minime per i depositi cauzionali:

| TIPO DOMANDA | | TARIFFA MINIMA |
|--------------|--|----------------|
| a1 | Occupazione suolo pubblico che comporta anche manomissione o alterazione suolo pubblico | 600,00 Euro |
| a2 | Manomissione e alterazione suolo pubblico per lavori stradali, impianti e sottoservizi a rete, modifica dell'assetto di marciapiedi, modifica ad arredo urbano e modifica a elementi di verde pubblico | 600,00 Euro |
| a3 | Transito in deroga al divieto di veicolo con m.a.p. > 3,5 t su vie, strade, piazze, aree pubbliche finite con materiali di pregio | 2.600,00 Euro |

4. L'importo definitivo del deposito cauzionale per le domande indicate alle righe a1 e a2 della tabella del comma 3 del presente articolo è calcolato sulla base di un computo metrico estimativo che deve tenere conto delle lavorazioni da effettuare per ripristinare a regola d'arte la porzione in cui è prevista la manomissione o alterazione di vie, piazze, marciapiedi, spazi ed aree pubbliche, oltre che da eventuali elementi di arredo urbano, elementi di verde pubblico, e reti di impianti pubblici e/o sottoservizi interessate dalla manomissione. Gli importi da utilizzare per il calcolo dell'importo definitivo del deposito cauzionale sono quelli ricavati, per ciascuna voce di materiale e lavorazione, dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici vigente al momento della presentazione della domanda.

5. In luogo della ricevuta di pagamento del deposito cauzionale il richiedente può corredare le domande per il rilascio dei provvedimenti disciplinati dal presente regolamento con documentazione attestante la stipula di polizza fidejussoria con istituto di credito o assicurativo, con beneficiario il Comune di Tavagnacco, a garanzia del corretto ripristino di quanto alterato, contenente la clausola di escussione immediata dell'importo garantito, a semplice richiesta del Comune di Tavagnacco. Sono fatte salve le polizze fidejussorie stipulate a carattere continuativo e pluriennale, fino alla loro naturale scadenza, per le manomissioni di suolo pubblico effettuate da società gestori di servizi.

6. Il pagamento del deposito cauzionale previsto dal presente articolo non è dovuto in caso di manomissioni di suolo finalizzate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica, in applicazione del combinato disposto dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003, dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2016 e l'art. 231 comma 3 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i., che vieta alle pubbliche amministrazioni, per la realizzazione di tali impianti, l'imposizione di oneri o canoni che non siano stabiliti per legge ed esclude il deposito cauzionale cui l'art.27 comma 9 del D.Lgs. 285/1992.

I richiedenti la manomissione per tali tipi di impianti a rete devono comunque dimostrare di possedere copertura assicurativa per danni che copra l'intero importo dovuto per il corretto ripristino delle aree manomesse o alterate calcolato come indicato nel comma 4 del presente articolo.

7. La restituzione del deposito cauzionale o il nulla osta allo svincolo della polizza fidejussoria sono subordinate alla richiesta scritta da parte del titolare dell'atto autorizzativo e previa verifica da parte dell'Amministrazione del corretto ripristino dello stato dei luoghi in caso di manomissioni ed alterazioni di suolo pubblico o verifica di inesistenza danneggiamenti in caso di transito con veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. I termini e le modalità delle verifiche eseguite dall'Amministrazione, finalizzate agli atti del presente comma, sono disciplinati nella Parte II del presente regolamento.

Art. 7 – Svolgimento del procedimento amministrativo

1. Le domande relative ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono trattate dalla competente Area individuata con la deliberazione della Giunta Comunale contenente la dotazione organica e la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi.

2. Le domande sono esaminate dalla competente Area secondo l'ordine di protocollazione.

3. Per le domande relative al rilascio degli atti cui all'art. 1 comma 1 punti a1) e a2) il termine di conclusione del procedimento è di venti giorni dalla data di protocollazione della domanda, ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 9 commi 4 e 5. Per le domande relative al rilascio dell'autorizzazione cui all'art.1 comma 1 punto a3) il termine di conclusione del procedimento è di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda.

4. Per urgenze validamente motivate ed indicate nei termini delle domande, i procedimenti per il rilascio degli atti cui all'art.1 comma 1 punti a1), a2), a3) possono essere svolti non seguendo l'ordine di protocollazione purché le domande siano corredate dalla ricevuta di pagamento dei diritti istruttori con la maggiorazione prevista dalle tariffe cui l'art. 5 comma 3.

5. In caso di necessità di proroga del termine di durata dell'efficacia di un atto rilasciato ai sensi del presente regolamento, entro sette giorni dalla scadenza della data di validità del provvedimento autorizzativo, il titolare di detto provvedimento trasmette la richiesta di proroga indicando gli estremi dell'atto da prorogare con il nuovo termine di scadenza richiesto e corredando da domanda dal pagamento dei diritti istruttori come da tariffe stabilite nella tabella cui l'art. 5 comma 3 del presente regolamento. In questo caso, valutata la richiesta, il procedimento deve essere concluso entro sette giorni dalla protocollazione della domanda e comunque prima della scadenza naturale della validità del provvedimento originario.

6. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 13 e 14 della L.R. n. 7/2000 e s.m.i. la competente Area comunica l'avvio del procedimento amministrativo al richiedente, agli uffici comunali, agli enti ed ai gestori di pubblici servizi coinvolti nel procedimento, ai soggetti controinteressati quando individuabili, e, quando presente, alla società concessionaria del servizio di accertamento, riscossione e incasso del Canone Unico Patrimoniale con contestuale richiesta di calcolo di detto canone. La suddetta comunicazione è trasmessa tramite lo Sportello Unico Attività Produttive o lo Sportello Unico Edilizia quando i provvedimenti disciplinati dal presente regolamento costituiscono atti endoprocedimentali di provvedimenti di competenza del SUAP o del SUE.

La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta in caso di domanda di proroga della durata di efficacia di un atto rilasciato ai sensi del presente regolamento o di richiesta di emissione di ordinanza di regolamentazione temporanea della viabilità necessaria per l'esercizio delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento.

7. Il responsabile del procedimento e, qualora individuato, il responsabile dell'istruttoria verificano la completezza delle dichiarazioni, dei documenti e degli elaborati previsti da fornire nei moduli A1, A2 ed A3 e, a seconda del caso, valutano la ricevibilità, l'ammissibilità, la fondatezza e la procedibilità della domanda con una relazione sintetica in cui sono proposti al soggetto titolare al rilascio del provvedimento finale i provvedimenti da emanare. Inoltre, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, chiedono d'ufficio i necessari pareri di competenza di altre Aree del Comune di Tavagnacco e di altri Enti pubblici e gestori di pubblici servizi nel caso in cui tale onere non è a carico del richiedente e nel caso in cui non è necessaria l'indizione di conferenza di servizi.

8. In caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, di documenti ed elaborati mancanti necessari a rendere procedibile la domanda, il responsabile del procedimento o, qualora individuato, il responsabile dell'istruttoria sospende i termini del procedimento e trasmette al titolare della domanda la relativa comunicazione invitandolo ad integrare entro quindici giorni le dichiarazioni, i documenti e gli elaborati ritenuti necessari.

Quando necessaria la comunicazione di sospensione del procedimento con la richiesta di integrazioni deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del comma 6 del presente articolo.

In mancanza di integrazione di quanto richiesto entro il termine di quindici giorni la domanda non è procedibile e pertanto il soggetto titolare al rilascio del provvedimento finale comunica al richiedente ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la dichiarazione di improcedibilità della domanda e di conclusione del procedimento con l'archiviazione della stessa.

9. Il responsabile del procedimento e, qualora individuato, il responsabile dell'istruttoria valutano la presenza dei seguenti motivi ostativi all'accoglimento delle domande cui i procedimenti disciplinati dal presente regolamento:

- a) elementi che contrastano con leggi e regolamenti;
- b) elementi che contrastano con la garanzia di mantenimento dell'ordine pubblico;
- c) elementi che compromettono la salubrità, l'igiene, il decoro pubblico e la pubblica e privata incolumità;
- d) elementi che possono provocare danni permanenti o di non facile ripristino a edifici pubblici, a vie, strade, piazze, suolo pubblico e/o aree pubbliche o di uso pubblico;

- e) elementi che compromettono la corretta circolazione veicolare e pedonale su vie, strade, piazze, suolo pubblico e/o aree pubbliche o di uso pubblico;
- g) elementi che compromettono il corretto funzionamento di impianti e sottoservizi a rete esistenti o che ne possano impedire la corretta manutenzione;
- g) presenza contemporanea di un'occupazione o transito veicolare legittimati antecedentemente la richiesta concorrente sulla stessa area o in posizione tale che possa causare le cause ostative cui le lettere b), c), d) del presente comma;
- h) pareri negativi espressi sulla domanda di altre Aree del Comune di Tavagnacco e/o enti pubblici e/o gestori di pubblici servizi;
- i) elementi adeguatamente motivati nella relazione istruttoria.

10. In caso di presenza degli elementi elencati al comma 10, il responsabile del procedimento comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e, ove possibile, indica e propone la modalità di eliminare tali motivi ostativi invitando il richiedente a provvedere entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale comunicazione contiene anche l'indicazione di poter trasmettere entro lo stesso termine memorie od osservazioni che devono essere valutate dall'Amministrazione nei termini dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 bis della L.R. n. 7/2000 e s.m.i.

11. Il rilascio dei provvedimenti cui l'art. 1 comma 1 punti a1) e a2) è subordinato alla dimostrazione di avvenuto pagamento, nei casi in cui è dovuto, del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico calcolato, con il metodo stabilito dal vigente "Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali" e con le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29/04/2021, o comunque con le tariffe di più recente approvazione,

- a) dal responsabile dell'istruttoria;
- b) dal soggetto concessionario del servizio di accertamento, riscossione e incasso del Canone Unico Patrimoniale cui la Legge n. 160/2019, quando individuato dall'Amministrazione.

12. I provvedimenti autorizzativi sono numerati progressivamente indicando il numero, l'anno e la tipologia di autorizzazione secondo le seguenti sigle:

Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico – nnn/anno/os

Autorizzazione manomissione suolo pubblico – nnn/anno/ms

Autorizzazione transito veicolare in deroga – nnn/anno/tr

La numerazione dei provvedimenti autorizzativi riparte da capo all'inizio di ogni anno.

I dati dei suddetti provvedimenti sono riportati in un registro cartaceo o informatico predisposto dalla competente Area.

13. Il provvedimento definitivo di accoglimento o diniego della domanda firmato dal responsabile dell'Area preposta è trasmesso, al soggetto richiedente ed agli uffici ed enti coinvolti nel procedimento favorendo le forme di trasmissione telematica.

Art. 8 – Contenuti dei provvedimenti autorizzativi

1. I provvedimenti autorizzativi disciplinati dal presente regolamento devono necessariamente contenere:

- a) I dati anagrafici o societari del titolare della domanda o del soggetto delegato avente titolo;
- b) I dati metrici, geometrici, ubicativi e/o catastali necessari ad individuare l'ubicazione nel territorio del comune di Tavagnacco e la consistenza dell'occupazione, della manomissione o alterazione di suolo pubblico per i provvedimenti cui l'art. 1 comma 1 punti a1) e a2) del presente regolamento;
- c) La durata, espressa in giorni, dell'occupazione di suolo o del deposito per cantiere per i provvedimenti cui l'art. 1 comma 1 punti a1) e a2) del presente regolamento e la durata di validità del provvedimento;
- d) Le prescrizioni tecniche ed operative, anche impartite da atti, provvedimenti e disposizioni di altri enti coinvolti nel procedimento, necessarie per esercitare l'occupazione, la manomissione, l'alterazione di suolo pubblico, per i provvedimenti cui l'art. 1 comma 1 punti a1) e a2) del presente regolamento;

e) Le prescrizioni sulla segnalazione temporanea con i segnali cui gli allegati al Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. da installare per la disciplina della circolazione stradale, necessarie per esercitare l'occupazione, la manomissione, l'alterazione di suolo pubblico, per i provvedimenti cui l'art. 1 comma 1 punti a1) e a2) del presente regolamento di durata inferiore a 48 ore;

f) Il tipo di veicolo, modello, targa e indicazione della massa a pieno carico per i provvedimenti cui all'art. 1 comma 1 punto a3);

g) Il percorso di entrata e di uscita con l'itinerario che dovrà seguire il veicolo per i provvedimenti cui all'art. 1 comma 1 punto a3);

h) L'indicazione delle date e dell'orario in cui il veicolo sarà autorizzato a circolare per i provvedimenti cui all'art. 1 comma 1 punto a3);

i) Le modalità ed i termini di restituzione dei depositi cauzionali o di svincolo delle polizze fidejussorie cui l'art. 6 del presente regolamento;

j) L'indicazione delle sanzioni applicabili in caso di mancata osservanza delle prescrizioni e della facoltà di sospensione, revoca, annullamento del provvedimento da parte dell'ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

k) L'avviso che l'Amministrazione provvederà con successiva ordinanza a disporre la regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., con la segnalazione temporanea cui gli allegati al Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. da adottare a cura e spese del titolare dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi del presente regolamento, nel caso in cui dall'occupazione e dalla manomissione o alterazione di suolo pubblico dovesse essere necessaria la modifica o limitazione della circolazione veicolare e pedonale per periodi superiori alle 48 ore;

l) I termini di presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento al T.A.R. o al Presidente della Repubblica;

m) Il nominativo del soggetto che rilascia l'atto ed il domicilio digitale dell'ente.

2. I provvedimenti autorizzativi cui l'art. 1 comma 1 punto a2) rilasciati ai soggetti cui all'art.3 in caso di interventi che prevedono l'alterazione permanente di suolo pubblico per modifiche ai materiali di finitura con altri, andamento plani-altimetrico, rimozione o nuova installazione di elementi di arredo urbano, devono contenere anche gli estremi della Deliberazione di Giunta Comunale che approva in linea tecnica l'intervento.

Art. 9 – Inerzia dell'Amministrazione e procedimenti semplificati

1. L'Area competente all'emanazione dei provvedimenti disciplinati dal presente regolamento conclude i procedimenti entro i termini prescritti dall'art. 7 commi 3,4 e 5.

2. La mancata emanazione dei provvedimenti entro i termini prescritti dall'art. 7 commi 3,4 e 5 esprime il rigetto delle domande.

3. Il silenzio assenso si forma esclusivamente sulle domande di manomissione del suolo e delle sedi stradali e relative occupazioni di cantiere intese alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche".

4. In caso di domande di occupazione temporanea di suolo pubblico da esercitare con il posizionamento di gazebi, banchetti e tavolini con o senza ombrellone per attività di volontariato, propaganda politica, iniziative benefiche o religiose, iniziative di promozione non a fine di lucro, oltre alle attività indicate all'art. 14 comma 1 lettere a), c), q), r) e all'art. 15 comma 1 lettere a) e b) del *Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2021, il procedimento amministrativo è svolto in maniera semplificata, senza effettuare la comunicazione di avvio

del procedimento cui all'art. 7 comma 6 e con rilascio del provvedimento entro quattro giorni dal ricevimento della domanda al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la domanda sia trasmessa almeno quattro giorni prima della data richiesta per l'occupazione e sia corredata di tutti i dati del richiedente, marche da bollo e ricevute di pagamento dei diritti istruttori e del Canone Unico Patrimoniale, se dovuto, eventualmente calcolato direttamente dal richiedente e salvo conguaglio;
- b) l'occupazione sia esercitata in una delle aree individuate nell'Appendice 1 al presente regolamento e sia contenuta entro gli spazi ivi delimitati, nei limiti della loro disponibilità;
- c) l'occupazione sia esercitata per la durata massima di sette giorni all'anno anche non consecutivi.

5. In caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico con procedimento semplificato, la mancanza di una delle condizioni indicate dal comma 4 comporta l'immediato rigetto della domanda con silenzio-rifiuto e archiviazione della stessa senza altre comunicazioni al richiedente. Resta ferma la possibilità del richiedente di ricorrere contro la formazione del silenzio-rifiuto presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o in alternativa al Presidente della Repubblica nelle forme e nei termini previsti dalla legge e del Codice del Processo Amministrativo.

6. Per il rilascio della concessione cui l'art. 25 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. per nuovi attraversamenti o parallelismi che comportano occupazione permanente di sottosuolo pubblico con limitata estensione per il passaggio di cavidotti per impianti tecnologici per utenze puntuali, in luogo della stipula della convenzione cui l'art. 67 del D.P.R. n. 495/1992, la stessa concessione ha valenza di convenzione quando contiene le condizioni di esercizio che il concessionario deve rispettare e che si considerano accettate quando, a seguito del rilascio del provvedimento, il concessionario comunica al Comune di Tavagnacco la data di inizio dei lavori.

Art. 10 – Provvedimenti successivi all'emissione degli atti

1. È sempre fatta salva da parte del Comune di Tavagnacco la possibilità di:

- a) Sospendere e/o differire l'efficacia del provvedimento autorizzativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della formazione del provvedimento senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo;
- b) Revocare il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 21 – quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- c) Annullare d'ufficio il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 21 - nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

2. Ai titolari dei provvedimenti autorizzativi disciplinati dal presente regolamento è comunque trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione dei provvedimenti cui al comma 1 del presente articolo.

La suddetta comunicazione è omessa qualora, per necessità di intervenire tempestivamente, i provvedimenti indicati al comma 1 siano eseguibili con l'adozione di un'ordinanza avente carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

3. Quando è necessaria una diversa disciplina alla circolazione veicolare e pedonale nelle aree pubbliche interessate per il corretto esercizio dei provvedimenti cui l'art. 1 comma 1 punti a1), a2) ed a3), la competente Area del Comune di Tavagnacco emana le ordinanze temporanee alla modifica della circolazione veicolare e pedonale aventi durata pari a quelli dell'efficacia dei suddetti provvedimenti o, se è previsto un termine diverso, pari alla durata richiesta dai titolari di detti provvedimenti, qualora non sussistano cause ostative sopravvenute.

Di dette ordinanze ne è data notizia:

- a) al pubblico tramite pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito internet del Comune di Tavagnacco;
- b) al personale di Polizia Locale addetto alla vigilanza;
- c) a tutti gli enti pubblici, gestori di pubblici servizi e alle Aree del Comune di Tavagnacco che devono essere necessariamente coinvolti in applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza.

Art. 11 – Titolarità e trasferibilità dei provvedimenti

1. I diritti derivanti dai provvedimenti disciplinati dall'art. 1 comma 1 punti a1) ed a2) del presente regolamento sono esercitabili dai soggetti indicati espressamente negli stessi.

2. I provvedimenti disciplinati dal presente regolamento possono essere volturati a soggetti diversi degli intestatari del provvedimento originario previa formale domanda dei soggetti interessati, dichiarazione di assenso del soggetto intestatario originario e pagamento dei diritti istruttori previsti dall'art. 5 comma 4, da trasmettere entro il termine di validità ed efficacia del provvedimento da volturare.

3. L'esercizio di un'occupazione di suolo pubblico, di una manomissione o alterazione di suolo pubblico da parte di soggetti non indicati espressamente nei provvedimenti autorizzativi, anche se in conformità all'ubicazione, alle dimensioni, alla tipologia ed alla disciplina tecnica, è considerata in assenza di titolo legittimo per il suo esercizio pertanto soggetta alle sanzioni amministrative e al pagamento dei canoni pregressi.

PARTE II – NORME TECNICHE E DI COMPORTAMENTO

Art. 12 – Norme per le occupazioni di suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico, sia negli spazi sovrastanti che sottostanti, è esercitata a seguito rilascio di provvedimento espresso del Comune di Tavagnacco come disciplinato nella Parte I del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento di Polizia Urbana e, qualora non in contrasto con il presente regolamento, nel vigente "Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali".

3. Sulle aree pubbliche o di pubblico uso è proibita ogni attività che deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

4. Le autorizzazioni di occupazione con pedane ed impianti amovibili, tavolini, sedie, deposito merci, passi carrai, senza realizzazione di opere edilizie, sono concesse, fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, nel rispetto delle esigenze di estetica, decoro e viabilità, alle seguenti condizioni:

a) che l'occupazione non risulti di intralcio al libero transito dei pedoni e dei veicoli qualora non sia garantito un percorso alternativo per entrambi;

b) che l'occupazione non deve impedire l'accesso e il transito di veicoli di soccorso, delle forze di polizia e dei servizi manutentivi comunali e dei gestori di pubblici servizi;

c) che l'occupazione non deve costituire una barriera architettonica;

d) che l'occupazione non leda diritti di terzi;

e) che vengano assolti gli oneri di pagamento relativi all'occupazione richiesta con le tariffe del Canone Unico Patrimoniale vigente al momento dell'avvio del procedimento;

f) che l'occupazione, qualora riguardi generi alimentari, rispetti la normativa igienico sanitaria in materia.

5. Le occupazioni del suolo pubblico ricadenti nell'area mercatale di Feletto Umberto e già oggetto di assegnazione di posteggio per il commercio su area pubblica, devono essere necessariamente sospese durante il funzionamento del mercato e devono essere conseguentemente rimosse, a cura dei titolari di autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico. Sono fatte salve le occupazioni esercitate per

l'esecuzione di opere edilizie e di manomissione di suolo pubblico per manutenzione dei sottoservizi o nuovi allacci alle reti tecnologiche.

6. Durante il corso dell'esercizio delle autorizzazioni di occupazione di suolo ed aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere le modalità e le modificazioni che a proprio giudizio risultassero opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica.

L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini stabiliti, produrrà la decadenza delle relative concessioni.

7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applica l'art. 26 del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/07/2021.

Art. 13 – Occupazione con ponteggi, veicoli e manufatti per cantieri di lavoro

1. Chiunque esegue, su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano stillicidio, schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area ed adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada quali, ad esempio, copertura, confinamento, bagnatura.

2. È vietato gettare dall'alto di ponteggi, di veicoli operativi e di lavoro o di edifici, materiali residui di demolizioni, rottami, rifiuti in genere su area pubblica o di uso pubblico. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone, animali e cose, evitando altresì la dispersione di polveri.

3. I manufatti dipinti o verniciati di fresco, prospicienti strade o aree pubbliche o di uso pubblico comunque denominate, devono essere ben segnalati e/o delimitati, per evitare danni ai passanti.

4. I cantieri prospicienti strade o aree pubbliche comunque denominate devono essere recintati per un'altezza tale da consentire l'individuazione dell'area occupata, evitare l'intrusione dei non addetti ai lavori, e, ove necessario, devono consentire un percorso pedonale protetto con obbligo di creare degli scivoli o altre misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche e dispositivi di protezione di caduta di materiali dall'alto. Dal tramonto al levare del sole gli ingombri delle aree di cantiere, dei ponteggi, delle recinzioni e degli scavi lasciati aperti, devono essere segnalati con l'accensione di lampade di cantiere a luce fissa.

5. Chi effettua attività edilizia con creazione di area di cantiere su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico comunque denominate, è tenuto, sia quotidianamente, sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Art. 14 – Esecuzione dei lavori e ripristini

1. Il soggetto autorizzato ad eseguire i lavori di manomissione o alterazione di suolo o aree pubbliche è obbligato a contattare preventivamente gli enti proprietari o gestori degli impianti tecnologici posti nel sottosuolo pubblico, per la loro individuazione e per evitare danneggiamenti durante lo scavo dandone evidenza scritta al Comune.

2. L'inizio di ogni lavoro di manomissione di suolo pubblico sarà preceduto dalla delimitazione del relativo cantiere ed apposizione della segnaletica prescritta dal Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione e d'attuazione e successive modifiche e/o integrazioni. In caso di cantiere che interferisce con la circolazione veicolare e pedonale la segnaletica temporanea da apporre è prescritta con ordinanza della competente area del Comune, ad eccezione dei lavori ed occupazioni dalla durata inferiore a 48 ore, nel caso in cui l'atto autorizzativo contenga già le prescrizioni sulla segnaletica temporanea da apporre. La durata complessiva dei lavori non potrà superare quella indicata con suddetta ordinanza.

3. Il titolare dell'autorizzazione alla manomissione o alterazione di suolo pubblico e la ditta esecutrice dei lavori sono responsabili in solido del corretto ripristino del suolo o aree pubbliche da manomettere o alterare. Con la comunicazione di inizio dei lavori o prima dell'emissione dell'ordinanza che dispone la modifica alla viabilità e la segnaletica da apporre relativa al cantiere dei lavori, il soggetto autorizzato o l'impresa

esecutrice dei lavori deve comunicare il recapito del responsabile dei lavori reperibile 24 ore su 24 per le emergenze e per il pronto intervento da garantire.

4. Il mancato od incompleto rispetto di quanto sopra indicato in merito all'apposizione della segnaletica, non reperibilità e/o inadeguato intervento del responsabile dei lavori è sanzionabile dalla Polizia Locale nei modi previsti da ogni norma vigente in materia e potrà comportare l'ordine di immediata sospensione dei lavori.

5. In caso di sospensione lavori la ditta responsabile all'esecuzione dell'intervento deve provvedere nei termini disposti dall'ordinanza ad eliminare a proprie spese e cure ogni intralcio per la circolazione pedonale e/o veicolare su strade, vie e aree pubbliche o di uso pubblico ed a ripristinare tutti i luoghi e manufatti già parzialmente manomessi in conformità a quanto disposto dalla relativa autorizzazione e comunque secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente regolamento.

6. Per ogni singola autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare con almeno 7 giorni di preavviso la data di esecuzione del tappeto di usura stradale o della pavimentazione di marciapiedi o aree pubbliche e il ripristino dell'eventuale segnaletica orizzontale e/o verticale presente, ed eventualmente trasmettere la documentazione fotografica finale in caso di lavori eseguiti in aree con pavimentazioni.

7. I lavori possono essere sospesi nei casi in cui:

- a) sono rilevate opere realizzate in difformità dall'autorizzazione rilasciata;
- b) è accertato il mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro cui il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- c) è accertata l'inosservanza di uno o più articoli del presente regolamento e del nuovo Codice della strada e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- d) è accertata l'inosservanza dell'ordinanza che dispone prescrizioni sulle segnalazioni temporanee relative al cantiere autorizzato;
- e) è accertato il sopravvenire di una o più cause indicate dall'art. 7 comma 10 del presente regolamento dovuto all'esecuzione dei lavori del cantiere autorizzato;
- f) sopravvengono motivate cause di forza maggiore per motivi di pubblica necessità, per le quali la presenza del cantiere autorizzato ne costituisce impedimento od ostacolo.

8. Gli scavi saranno effettuati, sia come larghezza sia come andamento dell'asse, in modo da non interferire con le reti tecnologiche e i sottoservizi esistenti. Nel caso di interferenze, sarà onere esclusivo del titolare dell'autorizzazione provvedere allo spostamento a proprie cure e spese, concordandolo con i competenti soggetti gestori e/o concessionari delle reti e dei sottoservizi interessati e con la competente Area del Comune di Tavagnacco.

9. Di norma la distanza minima dello scavo dai fabbricati dovrà essere di 1,00 m, in modo da rendere tecnicamente agevole e sicura la posa delle tubazioni, cavi o condutture. Tale distanza minima potrà essere motivatamente ridotta in accordo con la competente Area del Comune di Tavagnacco e/o con i competenti soggetti gestori e/o concessionari delle reti e dei sottoservizi.

10. La distanza minima dello scavo da corsi d'acqua, fossi e canali per la posa di tubazioni, cavi o condutture deve essere concordata con i competenti enti gestori del reticolo idrografico a cui appartengono.

11. Per le strade e i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto nuovo è obbligatorio procedere al taglio del manto e della fondazione con idonea macchina a disco meccanico (disco diamantato, ecc.) o mediante fresatura dell'area di scavo per tutto lo spessore del manto stradale, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stesso.

12. È sempre vietata la rottura a strappo della pavimentazione stradale. Per le strade e i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, acciottolato, blocchetti di porfido o altri materiali di pregio, si procederà alla demolizione della pavimentazione interessata dallo scavo con le dovute precauzioni affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi. Gli elementi rimossi e danneggiati dovranno essere sostituiti

con nuovi elementi dello stesso tipo a cura e spese del titolare dell'autorizzazione in solido con l'impresa esecutrice dei lavori.

13. Il ripristino dei singoli strati costituenti la sezione costruttiva degli elementi alterati o manomessi, dovrà essere eseguito con spessori e materiali almeno uguali a quelli rimossi ed opportunamente compattati per evitare repentini ed evidenti cambi di quota del piano finito rispetto al piano di usura non alterato ed in modo da evitare sia i ristagni d'acqua che le variazioni di pendenza rispetto a quella originaria per almeno un anno dalla comunicazione di fine lavori.

14. In ogni caso in cui la competente Area comunale verifica il mancato o non corretto ripristino delle aree, strade, marciapiedi, manufatti comunque denominati, e comunque verifica l'inottemperanza al ripristino a seguito di manomissione come disciplinato dai successivi articoli, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale a trattenere gli importi versati a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 15 – Tagli, scavi e tubazioni

1. La manomissione e l'esecuzione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare dell'autorizzazione o dell'impresa esecutrice incaricata, cercando di evitare i danni alla pavimentazione dovuti all'uso di mezzi meccanici (fresatrici, dischi, escavatori, automezzi), secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a) taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi per non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo;

b) per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli, blocchetti o acciottolati, lungo una linea ideale più uniforme possibile, numerando e conservando gli elementi rimossi in buono stato per il successivo eventuale reimpiego;

c) esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici idonei ad effettuare una sezione utile e continua, possibilmente con opportuna regolarità geometrica, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sottoservizi esistenti;

d) nell'esecuzione dei lavori i mezzi meccanici cingolati devono montare idonei copricingoli. Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con scavatrici discontinue a cucchiaio rovescio. Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone nelle quali si è accertata l'assenza di servizi, in prossimità degli attraversamenti dei servizi, gli scavi verranno eseguiti a mano;

e) il materiale di scavo deve essere allontanato e non può essere utilizzato per il rinterro;

f) nel caso di perdite d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata e procedere alla compattazione del fondo scavo e del sottofondo di ripristino;

g) i lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo;

h) i depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. da 30 al 43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, ed in ogni caso, secondo la segnaletica prescritta con ordinanza o altro provvedimento della competente Area comunale;

i) prima del ripristino delle condizioni di transitabilità il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale e successivamente anche al rifacimento di quella orizzontale eventualmente danneggiata o necessaria a seguito dell'ultimazione dell'intervento;

j) le zone interessate agli scavi devono essere mantenute costantemente pulite da materiali di risulta.

2. Per strade e marciapiedi con pavimentazioni in asfalto si procederà innanzitutto al taglio del manto e della fondazione con macchine continue (clipper o coltelli); ogni intervento sarà quindi eseguito in modo tale da assicurare il successivo possibile ripristino delle pavimentazioni con perfetto, continuo e complanare raccordo con le parti limitrofe da verificarsi entro un anno dalla comunicazione di fine lavori.

3. Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con le più moderne tecniche disponibili per assicurare il minor disagio all'utenza.

4. In prossimità degli attraversamenti di servizi, e dove sarà comunque ritenuto necessario, gli scavi verranno eseguiti a mano.

5. Gli scavi con sviluppo prevalentemente longitudinale lungo la sede stradale dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno un metro dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede. Un differente posizionamento deve essere adeguatamente motivato.

6. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a un metro dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento.

7. Per limitare i disagi che potrebbero derivare alla viabilità nell'arco della giornata lavorativa, per la realizzazione delle manomissioni con sviluppo degli scavi nel senso longitudinale, non verranno mai lasciate aperte trincee o buche per tratti stradali superiori a 50 metri o comunque secondo lunghezze massime delle tratte preventivamente autorizzate e non potrà essere iniziato il tratto successivo se prima non si sarà provveduto al riempimento dello scavo ed alla ricostruzione del corpo del piano stradale lungo il tratto precedente.

In caso di interruzione giornaliera dei lavori, con la chiusura del cantiere, deve essere garantito il transito in sicurezza e la presenza dell'opportuna cartellonistica, idonee lastre carrabili su buche, e dei dispositivi luminosi accesi dal tramonto al levar del sole.

8. Le dimensioni delle sezioni di scavo saranno quelle minime possibili per consentire una corretta esecuzione dei lavori, la profondità dovrà essere quella necessarie per consentire l'interramento degli impianti e dei servizi a rete in base alle rispettive normative.

9. Gli scavi ortogonali all'asse stradale dovranno essere eseguiti tagliando la pavimentazione stradale con fresa in due tempi, interessando ogni volta metà della larghezza stradale, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata.

È vietato procedere allo scavo della seconda metà prima di aver provveduto a ricostruire, in condizione di agevole transitabilità e dovuto decoro, il piano viabile della prima metà. Tale disposizione non si applica quando, per le ridotte dimensioni della larghezza stradale, non è possibile il transito veicolare su metà carreggiata.

10. Gli scavi lasciati a cielo aperto per più giorni e le modalità di gestione degli stessi, dovranno essere concordati e autorizzati dalla competente Area. Dovranno comunque essere garantiti gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati a mezzo di opportune opere provvisorie, lastre carrabili, idonei ponti di servizio o passerelle garantendo la continuità del piano viabile e nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il tutto a totale carico del titolare degli atti autorizzativi.

11. Per particolari esigenze connesse alla circolazione stradale, il Responsabile della competente Area si riserva la possibilità di limitare le lavorazioni a particolari ore notturne, diurne e/o festive.

12. Nel caso in cui, durante l'esecuzione degli scavi, venissero danneggiati tubazioni, linee elettriche od altri manufatti si dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Tavagnacco, all'Ente gestore del servizio danneggiato e agli utenti destinatari del servizio.

In maniera tempestiva occorre ripristinare il servizio danneggiato a perfetta regola d'arte:

- nel caso di tubazione idrica o fognaria dovrà essere sostituito il tratto danneggiato da bicchiere a bicchiere o da pozzetto a pozzetto con opportuno materiale compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'esistente secondo necessità e preventivi accordi con gli enti, proprietari ed interessati;
- nel caso di cavi elettrici di pubblica illuminazione si provvederà alla sostituzione del cavidotto e del cavo sempre da pozzetto a pozzetto;
- nel caso di tubazione di gas naturale il ripristino dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dell'Allegato A "*REGOLA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, COLLAUDO, ESERCIZIO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE E DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E DI LINEE DIRETTE DEL GAS NATURALE CON DENSITA' NON SUPERIORE A 0,8*" al Decreto Interministeriale 16/04/2008 e delle vigenti norme UNI CIG per la corretta esecuzione di reti di distribuzione di gas naturale.

13. In ogni caso l'intervento di ripristino dovrà essere sempre preventivamente concordato con i proprietari o gestori del servizio a rete interessato ed eseguito a perfetta regola d'arte. Di tanto deve essere data comunicazione scritta al Comune.

Art. 16 – Rinterri e messa in sicurezza della traccia

1. Nei casi di uso particolare della strada (transito di mezzi pesanti ed in ogni caso quando prescritto dai competenti servizi tecnici comunali) il riempimento dovrà essere eseguito in magrone o con malte cementizie a resistenza controllata (CLSM) per uno spessore minimo di 20 cm sotto il binder.

2. Nella fase temporale transitoria, tra lo scavo e i ripristini finali, il titolare degli atti autorizzativi ha l'obbligo di verificare periodicamente i ripristini al fine di eseguire le opportune ricariche per la eliminazione dei pericoli per la circolazione di mezzi e persone. Tali operazioni dovranno essere eseguite sempre con sigillature a raso.

3. Il materiale risultante dallo scavo deve essere gestito come sottoprodotto di terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 del 13/06/2017. In ogni caso non deve essere riutilizzato per il riempimento delle buche o trincee eseguite.

4. La ditta responsabile dell'intervento di manomissione deve assicurare, anche tramite la presenza di personale incaricato, la regolare esecuzione degli stessi riempimenti in modo tale da evitare per almeno dodici mesi avvallamenti, cedimenti ed irregolarità dei piani viabili. È obbligo a carico della ditta responsabile dell'intervento di manomissione eliminare entro 60 giorni dalla contestazione del Comune qualsiasi avvallamento e/o cedimento in prossimità degli scavi riconducibile all'intervento stesso ricostituendo la perfetta planarità della superficie.

Art. 17 – Modalità di ripristino del corpo stradale manomesso

1. I ripristini finali si devono effettuare con le seguenti disposizioni minime:

a) Nel caso di lavori eseguiti da soggetti autorizzati diversi nello stesso tratto di strada, a breve distanza temporale l'uno dall'altro, la competente Area comunale deciderà le modalità ed i tempi per i ripristini finali, in modo tale da non creare inutili sovrapposizioni;

b) Strade in lastre di pietra. Nel cassonetto sarà steso uno strato di sabbia lavata sul quale verranno posati i materiali di finitura lapidea nella stessa posizione dalla quale erano stati rimossi con eventuale preventiva numerazione di ogni singola pietra e con disegno esplicativo della disposizione del mosaico stradale il tutto realizzato a perfetta regola d'arte con sigillatura omogenea a quella esistente;

c) Strade rivestite in blocchetti di porfido o acciottolato. Nel cassonetto sarà steso uno strato di circa 15 cm di calcestruzzo magro dosato a 200 Kg/m³ di cemento e successivamente saranno collocati i blocchetti in porfido o i ciottoli su un letto di sabbia di adeguato spessore il tutto realizzato a perfetta regola d'arte con sigillatura omogenea a quella esistente;

d) Strade bianche con ossatura. Nel cassonetto, sarà steso uno strato di ghiaia grossa e ghiaietto a chiusura dello spessore di circa 20 cm debitamente compatto con piastra o rullo vibrante, per ricostituire l'ossatura.

Verrà poi steso un ulteriore strato di 5 cm di ghiaia di fiume o brecciamine di pezzatura di 2 ÷ 4 cm e successivamente rullato il tutto realizzato a perfetta regola d'arte;

e) Strade bianche senza ossatura, mulattiere e strade sterrate in genere. Sopra il terreno costipato verrà steso uno strato di 5 cm di ghiaia fiume o brecciamine di pezzatura 2 cm rullato, per le strade o percorsi provvisori, realizzati per esigenze di cantiere dovrà essere previsto il ripristino ambientale e vegetale il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

f) Ripristino provvisorio asfalti. L'intervento dovrà essere eseguito mediante regolarizzazione del piano di posa dei conglomerati in prossimità degli scavi tramite scarifica parziale delle pavimentazioni esistenti con particolare attenzione alle necessità di complanarità dei ripristini provvisori rispetto alle pavimentazioni limitrofe. Analoga regolarizzazione dovrà essere assicurata anche per quanto riguarda quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti eventualmente presenti in loco. Successivamente deve essere steso il conglomerato bituminoso tipo strato di base per uno spessore compreso minimo di 10 cm.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà sempre mantenere in perfetta sagoma il piano viabile risagomando lo stesso secondo le necessità, a perfetta regola d'arte, sino ad assorbimento completo dei cedimenti di assestamento.

Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito immediatamente dopo l'esecuzione della manomissione; le eventuali ricariche sugli avvallamenti o estensioni dell'intero ripristino dovranno essere immediatamente eseguite secondo effettive necessità e comunque, anche a semplice richiesta della competente Area comunale.

Nel caso in cui i ripristini provvisori non siano eseguiti a perfetta regola d'arte, anche nei pur necessari periodi di attesa dei ripristini definitivi, la competente Area comunale potrà richiedere, al fine di garantire l'adeguata sicurezza al transito ed il decoro delle aree interessate, il rifacimento degli stessi tramite taglio a sega delle pavimentazioni, scarifica della stessa e ripristino manto di usura;

g) Ripristino definitivo asfalti. L'intervento dovrà essere eseguito nei tempi fissati dall'Amministrazione e comunque non oltre sei mesi dal termine dell'intervento e dovrà essere realizzato con le seguenti prescrizioni minime:

- tutti gli interventi di ripristino dei manti d'usura dovranno essere sempre preceduti da opportuna scarifica ed eventuali interventi di adeguamento delle quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti presenti in loco;
- realizzazioni di tappeto d'usura realizzato tramite fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso per uno spessore compreso di almeno 3 cm steso a raso e perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente, utilizzando conglomerato bituminoso ed evitando sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale.

Entrambi gli interventi di manto e scarifica, saranno estesi:

- nei casi di tratti di scavo in parallelismo in prossimità del margine destro di una corsia o comunque entro la mezzzeria della stessa, all'intera corsia interessata dai lavori per tutta la lunghezza dello scavo;
- nel caso in cui l'intervento sia in prossimità dell'asse stradale e comunque minore ad 1,00 metro da esso, il tappeto di usura incassato dovrà di norma essere sempre esteso a tutta la carreggiata;
- nei casi di tratti di scavo in parallelismo anche interessante una sola corsia in strade con carreggiata fino a 5,00 metri, il tappeto di usura dovrà essere eseguito incassato e per tutta la larghezza della strada per una profondità di 3 ÷ 5 cm e l'immediata posa in opera del tappeto di usura a raso;
- in strade con corsia maggiore a 2,50 metri il tappeto di usura incassato potrà limitarsi alla sola corsia;
- nei casi di tratti di scavo in attraversamento, i ripristini dei manti di usura, sempre preceduti da scarifica, dovranno essere incassati ed estesi a tutta la carreggiata per una larghezza complessiva di 10 metri (5 metri per ogni lato misurati sull'asse dello scavo in attraversamento);

Dette estensioni devono intendersi come minime superfici di ripristino e potranno essere estese a maggiori larghezze o lunghezze dovute a danneggiamenti del manto di asfalto provocati dalla Ditta esecutrice dei lavori.

Prima dell'esecuzione del ripristino definitivo, dovranno comunque essere eventualmente riportate e sistemate a nuova quota (quando effettivamente occorrente nonostante la scarifica) le bocchette, i chiusini e ogni altro manufatto esistente, interessato dagli scavi e dal ripristino per fornire comunque il ripristino dei luoghi a perfetta regola d'arte.

Modalità diverse di ripristino a quanto sopra disposto potranno essere autorizzate dalla competente Area comunale previa espressa e motivata richiesta scritta da parte della Ditta esecutrice dei lavori, con

descrizione della modalità alternativa di ripristino, che deve essere valutata puntualmente dal personale tecnico della competente Area comunale.

Art. 18 – Ripristino cordonate, chiusini, caditoie e griglie

1. In presenza di tratti di cordonature dissestate o sconnesse, sarà totale onere del titolare dell'autorizzazione alla manomissione, in solido con la ditta esecutrice dei lavori incaricata, a provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato, con utilizzo di materiali dello stesso tipo, disegno, forma e dimensione.

2. La manutenzione in sicurezza dei pozzetti esistenti e/o di nuova costruzione è a carico dei Soggetti, Enti o Società gestori, gli stessi rimangono sempre responsabili per eventuali danni, disagi che possono avvenire a persone, animali o cose.

3. In caso di nuove asfaltature, la ditta esecutrice dei lavori, ha l'obbligo di informare l'Ente o Società gestore del servizio, del necessario riposizionamento in quota di chiusini, caditoie o griglie esistenti, per stabilirne la tecnica di intervento.

Art. 19 – Segnaletica verticale e orizzontale

1. In caso di rimozione per esigenze tecniche della segnaletica verticale, deve essere provveduto alla posa in opera della segnaletica provvisoria; al termine dei lavori le segnaletiche preesistenti dovranno essere immediatamente ripristinate.

2. In caso di deterioramento per il solo effetto dei mezzi meccanici, la segnaletica orizzontale, dovrà essere completamente ripristinata, nelle forme preesistenti e con vernice che ne garantisca la visibilità.

3. Gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere concordati con la competente Area comunale che, quando necessario, emetterà l'ordinanza di sospensione o modifica della circolazione veicolare sul tratto stradale interessato al ripristino;

4. La segnaletica provvisoria orizzontale dovrà essere immediatamente ripristinata, all'atto della prima stesa di conglomerato bituminoso al fine di garantire sempre e comunque le dovute condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

5. La segnaletica orizzontale definitiva deve essere ripristinata non appena ultimati i lavori con i materiali presenti prima dell'intervento di manomissione.

6. Ogni tipo di segnaletica, orizzontale, verticale e/o altri elementi di arredo urbano eventualmente manomessi (dissuasori stradali, elementi di arredo urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc.) dovranno essere sempre ripristinati con materiali ed elementi uguali a quelli esistenti e/o comunque adeguati alle effettive esigenze d'uso ed accettati dalla competente Area comunale.

Art. 20 – Ripristino marciapiedi

1. Gli scavi che interessano la sede di marciapiedi devono essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni, mentre in caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi.

2. In caso di scavi su marciapiedi di limitate dimensioni od alberati, si dovranno utilizzare escavatori gommati di adeguate dimensioni, in modo da non danneggiare proprietà di terzi, alberature stradali od elementi di arredo urbano.

3. In presenza di cordonature dissestate o sconnesse, sarà totale onere del titolare dell'autorizzazione, in solido con la ditta esecutrice delle opere, provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato, con utilizzo di materiali dello stesso tipo, disegno, forma e dimensione.

4. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino in bitumato dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo. Per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

Art. 21 – Modalità esecutive per il ripristino dei marciapiedi

1. Il ripristino dei marciapiedi dovrà avvenire secondo le seguenti fasi:

a) Preparazione del sottofondo: rispettando la tipologia dell'esistente, dovrà comunque essere composto di uno strato di ghiaia in natura dello spessore di circa 10 cm debitamente compattato con piastra vibrante. Sarà successivamente steso uno strato di 10 cm circa di calcestruzzo magro dosato a 200 Kg/m³ di cemento, rinforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia e spessore, che dovrà servire come fondazione per i vari tipi di pavimentazione, realizzando un'opera a regola d'arte.

b) Cordoli: sempre nel rispetto della tipologia esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

c) Pavimentazione: sempre nel rispetto della tipologia esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

2. La manutenzione in sicurezza dei pozzetti esistenti e/o di nuova costruzione è a carico dei Soggetti, Enti o Società gestori, gli stessi rimangono sempre responsabili per eventuali danni, disagi che possono avvenire a persone, animali o cose.

3. La competente Area comunale, previa verifica del ripristino ultimato, potrà ordinare ai responsabili della manomissione anche a lavori ultimati il rifacimento dell'intero manufatto manomesso in tutti i casi in cui sia evidente il danno estetico-funzionale allo stesso dovuto e/o ad una non corretta esecuzione a regola d'arte.

4. Nel caso di interventi su pavimentazione in lastre e/o blocchetti di porfido il ripristino dovrà essere eseguito tramite formazione di sottofondo di conglomerato cementizio, dosato a 200 Kg/m³ di cemento, dello spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata a maglie 10 cm x 10 cm dal diametro da 6 mm ad 8 mm; ad esso dovrà sovrapporsi uno strato di sabbia di fiume di adeguato spessore, miscelata con cemento asciutto dosato a 150 Kg/m³; la ricollocazione degli elementi a lastra e/o blocchetti dovrà avvenire seguendo la pavimentazione preesistente.

5. Per quanto riguarda la posa di pavimentazione in lastre di pietra, prima della rimozione si dovrà provvedere alla loro numerazione, quindi alla regolare ricollocazione eventualmente eseguita previa sostituzione delle lastre rotte o ammalorate con elementi uguali a quelli già presenti in loco e successivamente dovranno essere sigillati i giunti con adeguata stesa e scopatura di sabbia fine o spolvero di cemento.

6. Nelle pavimentazione in ammattonato e/o autobloccanti di cemento dovrà essere formato il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di 15 cm, formato in conglomerato cementizio dosato a 200 Kg di cemento per metro cubo di misto granulare stabilizzato, con interposta rete elettrosaldata a maglie di 10 cm x 10 cm dal diametro da 6 mm ad 8 mm, sopra a questo dovrà essere formato opportuno fondo in sabbia di fiume miscelata con cemento asciutto dosato a 150 Kg per metro cubo di sabbia. Si provvederà quindi alla posa in opera di mattoni e/o autobloccanti come gli esistenti, o comunque concordati con la competente Area comunale, e infine sigillatura dei giunti con opportuna stesa e scopatura di sabbia o spolvero di cemento eseguito a regola d'arte. E' tassativamente escluso il reimpiego degli elementi di pavimentazione rotta.

7. Pavimentazioni speciali non comprese nel presente articolo dovranno essere ripristinate secondo le prescrizioni tecniche, operative ed indicazioni disposte dalla competente Area comunale contenute nell'autorizzazione alla manomissione della specifica area pubblica.

Art. 22 – Norme tecniche specifiche per ripristini su aree a verde

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali, in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:

a) ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;

- b) privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
- c) ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni della competente Area comunale e comunque con il riporto di non meno di 20 cm di terra di coltura selezionata.

2. Restano a carico del titolare dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, in solido con dell'impresa esecutrice dei lavori:

- a) l'onere dell'annaffiatura e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato;
- b) l'onere per l'attecchimento, la cura e l'annaffiatura per un anno dalla messa a dimora. Trascorso tale periodo, la competente Area comunale accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza stessa;
- c) l'onere del ripristino di eventuali impianti di irrigazione delle aree e spazi verdi danneggiati;

3. Gli interventi su aree a verde piantumate dovranno attenersi, alle sotto indicate prescrizioni:

a) In caso di presenza di alberature nelle aree interessate dalle azioni di manomissione o di scavo, occorre operare facendo in modo di garantire sempre:

- spazio fisico per il sostegno dell'albero e per lo sviluppo delle radici stesse;
- adeguato volume di terreno da colonizzare;
- superficie libera per lo scambio di ossigeno, acqua e sostanze nutritive;

b) Sono vietati nelle aree di proiezione della chioma sul terreno (zona di insidenza dell'albero o Z.I.A.) o sulle piante stesse:

- il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- i lavori di scavo con mezzi meccanici; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e, qualora sia necessaria la loro rimozione, questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante;
- il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati;
- in corrispondenza dell'apparato radicale, il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso;
- il costipamento e la vibratura nella zona di insidenza dell'albero;
- causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;

c) Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco, a formare una gabbia sull'intera circonferenza, previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale). In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche. Al termine dei lavori, nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date;

d) Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde comunale, il soggetto autorizzato sarà tenuto ad indennizzare, con un miglioramento qualitativo, il verde penalizzato dall'intervento, per un importo pari al danno arrecato; in via subordinata, il soggetto autorizzato sarà tenuto a contribuire, per un pari importo, alla riqualificazione di un appezzamento di verde stabilito

dall'Amministrazione comunale, nei casi in cui il verde pubblico interessato non venga ricostruito integralmente;

e) Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, il personale di sorveglianza può richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche del caso;

f) Eventuali interventi di cura e manutenzione, quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti e fatti approvare esclusivamente dalla competente Area comunale;

g) Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingi tubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta inumidita.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o, comunque, mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano;

h) La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a 5,00 metri, per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;

- a 3,00 metri, per le piante di prima (altezza maggiore di 16 metri) e seconda grandezza (altezza compresa tra 10 e 16 metri) non incluse nel punto precedente;

- a 1,50 metri, per gli alberi di terza grandezza (altezza inferiore ai 10 metri) e per gli arbusti.

Il responsabile della competente Area comunale potrà prescrivere con proprio provvedimento motivato l'aumento delle distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse con proprio provvedimento motivato dal responsabile della competente Area comunale;

i) L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori, sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici presenti in cantiere, delle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale.

4. L'asportazione, totale o parziale, di essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo od in presenza del personale tecnico incaricato dalla competente Area comunale. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione comunale richiederà la messa a dimora di un equivalente numero di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.

5. Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme oppure per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose o simili verranno addebitati ai responsabili dei danni previa stima effettuata dalla competente Area comunale. La responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti, rimane a carico del titolare dell'autorizzazione in solido con l'impresa esecutrice dei lavori.

6. Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata ed anche delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino complessiva.

PARTE III – VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Compiti di controllo e vigilanza

1. La competente Area comunale individuata al rilascio dei provvedimenti disciplinati dal presente regolamento mediante sopralluoghi con proprio personale e/o a seguito di segnalazioni scritte ricevute da soggetti terzi, anche in collaborazione con il personale assegnato al comando di Polizia Locale, verifica:

- a) la legittimità delle attività di occupazione di suolo pubblico o di manomissione di suolo pubblico;
- b) la conformità delle attività di occupazione di suolo pubblico, di manomissione di suolo pubblico e della corretta esecuzione dei lavori di ripristino di suolo pubblico rispetto alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi rilasciati e delle ordinanze emesse;
- c) le condizioni delle pavimentazioni di pregio interessate dal transito dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate autorizzati in deroga ai divieti presenti.

2. In caso di accertamento di occupazioni di suolo pubblico o manomissione di suolo pubblico illegittime o accertamento di inosservanza delle prescrizioni indicate negli atti autorizzativi disciplinati dal presente regolamento, la competente Area comunale ne dà immediata comunicazione al comando di Polizia Locale con la trasmissione di una breve relazione tecnica di sopralluogo. Il suddetto accertamento può anche essere eseguito direttamente dal personale assegnato al comando di Polizia Locale.

Art. 24 – Sanzioni

1. A seguito delle verifiche ed accertamenti cui all'art. 23, gli eventuali adempimenti per l'emissione e la notifica dei provvedimenti sanzionatori pecuniari e delle sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dal *“Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali (sindacali e dei responsabili)”* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/04/2004, sono di competenza del comando di Polizia Locale da eseguirsi in conformità dell'art. 46 del *“Regolamento di Polizia Urbana”* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21/07/2021.

Art. 25 – Aggiornamento di norme

1. Le disposizioni del presente regolamento integrano, ove non disciplinato, i regolamenti comunali richiamati all'art. 2 comma 2. In caso di disposizioni contrastanti si applicano i dispositivi del presente regolamento.

2. La Giunta Comunale con propria deliberazione può:

- a) disciplinare regolamenti esecutivi di dettaglio per dare attuazione a specifici punti del presente regolamento purché non in contrasto con le disposizioni ivi riportate;
- b) integrare, ridurre o modificare i siti e gli spazi individuati nell'APPENDICE 1, in caso di sopravvenute modifiche allo stato dei luoghi indicati e in caso di verifica all'incremento o diminuzione di richieste di spazi pubblici da parte degli utenti interessati.

3. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2022.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarlo e farlo rispettare.